

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZUCCALA'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1971

Modifiche agli articoli 495 e 642 del codice di procedura civile,
relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il processo civile è, come ormai universalmente ammesso, insufficiente e non adeguato alla nuova realtà della nostra società civile. Formalismi anacronistici, appesantimenti fiscali, remore defatigatorie lo rendono inadeguato a soddisfare la domanda di giustizia con quella celerità e semplicità che è indispensabile perchè uno strumento di tanto rilievo sia utilizzato con fiducia dagli operatori del diritto ed acquisti credibilità presso la pubblica opinione.

Una riforma radicale, perciò, si impone con sempre crescente urgenza e la Commissione giustizia del Senato ha già iniziato i lavori per la sua attuazione.

Nell'attesa, però, è opportuno rimuovere, con novelle parziali, quelle carenze che si manifestano in modo più clamoroso rispetto ai bisogni della nostra società e che sovente approdano ad insostenibili iniquità.

Con l'odierno disegno di legge riteniamo si possano risolvere in via transitoria, ma con sufficiente equilibrio, due problemi che nella prassi hanno dato luogo a disagi e

sperequazioni che colpiscono soprattutto i ceti meno abbienti.

Con l'articolo 1 riteniamo di poter dare una nuova configurazione all'istituto della conversione del pignoramento. Accade spesso, e qualche recente inchiesta lo ha dimostrato, che il debitore venga esecutato per somme di scarso rilievo che potrebbe pagare con congrue dilazioni senza vedersi spogliato dei pochi beni mobili che sono stati pignorati e che poi sono venduti con sistemi e mezzi che in genere legalizzano una vera e propria spoliazione, senza beneficio neppure per il creditore che non riesce a recuperare neanche le spese. Ora, se si consente al debitore di buona volontà di pagare il credito con possibilità di rateizzare la somma, si raggiunge, a nostro parere, il duplice benefico effetto di tutelare il creditore che realizza il proprio credito e di salvaguardare il debitore da una amara spoliazione coattiva.

Con l'articolo 2 si vuole rimediare ad una delle più incongrue disposizioni in ordine al procedimento monitorio, escludendo da

esso i titoli che sono già muniti di forza esecutiva in via autonoma. Ci sembra che consentire il decreto per ingiunzioni in forza di cambiali od altri titoli cartolari che già hanno l'efficacia di titoli esecutivi, e quindi possono essere azionati in via autonoma, sia manifestamente contraddittorio,

oltre che ingiusto perchè può dare luogo a fenomeni gratuitamente vessatori che è necessario prevenire o reprimere.

Queste sono le considerazioni per cui raccomandiamo alla vostra approvazione le proposte modifiche al codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di mesi sei ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Per i titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, l'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca di cui all'articolo 655 ».